

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

88/357/CEE:

★ Seconda direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE	1
TITOLO I: Disposizioni generali (articoli da 1 a 4)	2
TITOLO II: Disposizioni complementari alla prima direttiva (articoli da 5 a 11)	3
TITOLO III: Disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi (articoli da 12 a 26)	7
TITOLO IV: Disposizioni transitorie (articolo 27)	11
TITOLO V: Disposizioni finali (articoli da 28 e 35)	11
Allegato 1 (ad articolo 6): Norme relative alla congruenza	13
Allegati 2A e 2B (ad articolo 22, paragrafo 2): Conti tecnici di gestione	14

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE

(88/357/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione e che, per raggiungere questo obiettivo, è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri e, con ciò, consentire ai contraenti assicurati di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che, in applicazione del trattato, sin dalla fine del periodo transitorio è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non sia stabilita nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;

considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa assicuratrice e, dall'altra, del luogo di situazione del rischio; che è opportuno pertanto adottare anche una definizione della situazione del rischio; che è opportuno inoltre differenziare l'attività svolta in stabilimento rispetto a quella svolta in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre completare le disposizioni della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, in appresso denominata «prima direttiva», modificata, da ultimo dalla direttiva 87/344/CEE ⁽⁵⁾, in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche relative all'accesso, all'esercizio e al controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;

considerando che occorre accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni; che occorre d'altro canto garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti assicurati;

considerando che l'esigenza di tutelare i contraenti assicurati e di evitare distorsioni di concorrenza giustifica un coordinamento delle norme relative alla congruenza prevista dalla prima direttiva;

⁽¹⁾ GU n. C 32 del 12. 2. 1976, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 13. 2. 1978, pag. 14, GU n. C 167 del 27. 6. 1988 e decisione del 15 giugno 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 204 del 30. 8. 1976, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 77.

considerando che le disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto concerne il diritto del contratto di assicurazione restano divergenti; che la libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato in cui il rischio è situato può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche;

considerando che occorre includere nel campo di applicazione della presente direttiva le assicurazioni obbligatorie, esigendo tuttavia che il contratto che le copre sia conforme alle disposizioni specifiche relative a queste assicurazioni, previste dallo Stato membro che impone l'obbligo di assicurazione;

considerando che occorre rendere più rigorose le disposizioni della prima direttiva relative al trasferimento di portafoglio, completandole con disposizioni che riguardino specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa;

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione delle disposizioni proprie della libera prestazione di servizi taluni rischi per i quali le norme specifiche adottate dalle autorità degli Stati membri in considerazione della loro natura e delle loro ripercussioni sociali rendono, a questa fase, inadeguata l'applicazione di dette disposizioni; che occorre pertanto riesaminare tali esclusioni dopo un determinato periodo di applicazione della presente direttiva;

considerando che allo stadio attuale del coordinamento occorre accordare agli Stati membri, ai fini della tutela dei contraenti assicurati, la facoltà di limitare l'esercizio simultaneo dell'attività in libera prestazione di servizi e di quella in stabilimento; che detta limitazione non può essere prevista nel caso in cui i contraenti non abbiano necessità di tale tutela;

considerando che occorre sottoporre l'accesso all'esercizio della libera prestazione di servizi a procedure che garantiscano il rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle disposizioni relative sia alle garanzie finanziarie che alle condizioni di assicurazione; che tali procedure possono essere snellite se l'attività in prestazione di servizi riguarda contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato;

considerando che è necessario prevedere nel campo della libera prestazione di servizi una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione; che occorre inoltre prevedere un regime di sanzioni applicabili qualora l'impresa prestatrice di servizi non si conformi alle disposizioni dello Stato membro della prestazione;

considerando che in attesa di un ulteriore coordinamento occorre sottoporre le riserve tecniche alle norme e al controllo dello Stato membro della prestazione se l'attività di prestazione di servizi concerne rischi per i quali lo Stato destinatario

della prestazione vuole offrire ai contraenti assicurati una tutela particolare; che per contro le riserve tecniche restano sottoposte alle norme e al controllo dello Stato membro in cui l'impresa assicuratrice è stabilita qualora questa esigenza di tutela del contraente non abbia fondamento;

considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli Stati vengono applicate tasse particolari e altre forme di contribuzione, comprese sovrattasse a beneficio di organismi di compensazione; che in questi ultimi Stati membri le strutture e le aliquote di tali tasse e contribuzioni divergono sensibilmente; che è opportuno evitare che le differenze esistenti provochino per i servizi di assicurazione distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contribuzione previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare a tale inconveniente; che spetta agli Stati membri stabilire le modalità che assicurino la riscossione di tali tasse e contributi;

considerando che occorre evitare che l'applicazione non coordinata della presente direttiva e della direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria ⁽¹⁾, dia luogo in ogni Stato membro a tre regimi differenti; che è opportuno a tale riguardo definire i rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria con i criteri con i quali sono definiti i «grandi rischi» nella presente direttiva;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva, specifiche della libera prestazione di servizi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo:

- a) di completare la prima direttiva 73/239/CEE;
- b) di stabilire le disposizioni particolari per quanto concerne la libera prestazione di servizi per le imprese e rami assicurativi di cui alla prima direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 25.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

- a) prima direttiva:
la direttiva 73/239/CEE;
- b) impresa:
— per l'applicazione dei titoli I e II:
ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23 della prima direttiva;
— per l'applicazione dei titoli III e V:
ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della prima direttiva;
- c) stabilimento:
sede sociale, agenzia o succursale di una impresa, tenuto conto dell'articolo 3;
- d) Stato membro in cui il rischio è situato;
— lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa;
— lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo;
— lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione;
— lo Stato membro in cui il contraente assicurato risiede abitualmente, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai trattini precedenti;
- e) Stato membro di stabilimento:
lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio;
- f) Stato membro di prestazione di servizi:
lo Stato membro in cui è situato il rischio quando questo è coperto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione della prima direttiva e della presente direttiva è assimilata ad un'agenzia o ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa come farebbe un'agenzia.

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva e della prima direttiva, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

TITOLO II

Disposizioni complementari alla prima direttiva

Articolo 5

L'articolo 5 della prima direttiva è così completato:

- «d) grandi rischi:
- i) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del punto A dell'allegato,
 - ii) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,
 - iii) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 del punto A dell'allegato, purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
- Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:*
- totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;
 - importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;
 - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.
- Seconda tappa: a partire dal 1° gennaio 1993:*
- totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;
 - importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;
 - numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE ⁽¹⁾, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.

Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto iii) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, "joint ventures", e raggruppamenti temporanei.»

(1) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

Articolo 6

Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 24 della prima direttiva, gli Stati membri si conformano all'allegato 1 della presente direttiva per quanto concerne le norme relative alla congruenza.

Articolo 7

1. La legislazione applicabile ai contratti d'assicurazione contemplati nella presente direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) Quando il contraente assicurato ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel territorio dello Stato membro in cui il rischio è situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione è quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro paese.
- b) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio è situato, le parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio è situato o quella del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.
- c) Quando il contraente assicurato esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati membri, la libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale.
- d) In deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore libertà di scelta della legislazione applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà.
- e) In deroga alle lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il rischio è situato, quale definito dall'articolo 2, lettera d), le parti possono sempre scegliere la legislazione del primo Stato.
- f) Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punto i) della prima direttiva, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi legislazione.
- g) La scelta di una legislazione ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato membro, non può recare pregiudizio alle norme impera-

tive di tale Stato, cioè alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per contratto.

- h) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto è disciplinato dalla legislazione del paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il quale presenta più stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto è separabile dal resto del contratto e presenta più stretti legami con un altro dei paesi di cui alle precedenti lettere, si potrà applicare, a titolo eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di quest'altro paese. Si presume che il contratto presenti i più legami con lo Stato membro in cui il rischio è situato.
- i) Quando uno Stato comprende più unità territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente direttiva.

Uno Stato membro in cui diverse unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unità.

2. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del paese del giudice che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile al contratto.

Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, può essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti paesi, tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il contratto.

Quando il contratto copre rischi situati in più di uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il contratto è considerato come costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro.

3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.

Articolo 8

1. Secondo quanto disposto dal presente articolo, le imprese di assicurazione possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e della prima direttiva.

2. Quando uno Stato membro impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, il contratto soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista dallo stesso Stato membro.

3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni della legge dello Stato membro in cui è situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime.

4. a) Fatte salve le lettere b) e c) del presente paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma si applica quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione.

b) Uno Stato membro che, alla data della notifica della presente direttiva, impone l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie ad ogni impresa stabilita nel proprio territorio può, in deroga agli articoli 9 e 18, imporre l'approvazione di tali condizioni anche ad ogni impresa d'assicurazione che offre tale copertura nel suo territorio, alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 1.

c) In deroga all'articolo 7, uno Stato membro può prescrivere che la legge applicabile al contratto di un'assicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone l'obbligo dell'assicurazione.

d) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l'assicuratore deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorità competenti, tale cessazione è opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato membro.

5. a) Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un'obbligo di assicurazione, indicando:

- le disposizioni specifiche relative a tale assicurazione,
- gli elementi che devono figurare nell'attestato che l'assicuratore deve rilasciare all'assicurato, quando tale Stato esige una prova che è stato rispettato l'obbligo di assicurazione. Tra questi elementi, ogni Stato membro può chiedere che figuri la dichiarazione dell'assicuratore che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione.

b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla lettera a) nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

c) Ogni Stato membro accetta, come prova che è stato rispettato l'obbligo di assicurazione, un attestato il cui contenuto è conforme alla lettera a), secondo trattato.

Articolo 9

1. L'articolo 9, ultimo comma e l'articolo 11, paragrafo 1, ultimo comma, della prima direttiva sono sostituiti dal testo seguente.

«Tuttavia, non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere a) e b) concernenti le condizioni generali e speciali e le tariffe, se si tratta dei rischi di cui all'articolo 5, lettera d).»

2. Agli articoli 8 e 10 della prima direttiva, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il coordinamento attuale non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, in particolare per quanto concerne la necessità di una qualificazione tecnica degli amministratori, come pure l'approvazione degli statuti, delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative a tali rischi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l'impresa una condizione per l'esercizio delle sue attività.

Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

L'attuale coordinamento non osta neppure a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale ed attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.»

Articolo 10

L'articolo 19 della prima direttiva è completato dal paragrafo seguente:

«3. Ogni Stato membro adotta idonee disposizioni affinché le autorità preposte al controllo delle imprese di

assicurazione dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione stabilite nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività e ai fini della loro applicazione.

Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità di controllo:

- di informarsi approfonditamente circa la situazione dell'impresa e le sue attività complessive, in particolare:
 - raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,
 - procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa;
- di prendere nei confronti dell'impresa tutti i provvedimenti appropriati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;
- di assicurare l'applicazione delle misure richieste dalle autorità di controllo, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari.

Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità di controllo abbiano la facoltà di ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.»

Articolo 11

1. L'articolo 21 della prima direttiva è soppresso.

2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti per i quali lo Stato in questione è quello in cui il rischio è situato ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 1

ad un cessionario stabilito nello Stato membro della prestazione di servizi se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

4. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti stipulati nelle circostanze di cui all'articolo 12, paragrafo 1 ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro se le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale attestano che il cessionario dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario e se soddisfa, nello Stato membro di prestazione di servizio, alle condizioni previste dagli articoli da 13 a 16.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, le autorità di controllo dello Stato membro in cui l'impresa cedente è stabilita autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizio.

6. Se uno Stato membro autorizza, alle condizioni prescritte dal diritto nazionale, le imprese stabilite nel suo territorio a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti a un cessionario stabilito in un altro Stato membro che non sia lo Stato membro della prestazione di servizi, esso si accerta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;
- lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo;
- il cessionario soddisfa, nello Stato membro della prestazione di servizi, alle condizioni di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, la legislazione di tale Stato membro prevede la possibilità di un siffatto trasferimento e tale Stato è d'accordo sul trasferimento.

7. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo forma oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di un provvedimento relativo alla pubblicità, alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere che i contraenti assicurati abbiano la facoltà di rescindere il contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento.

TITOLO III

Disposizioni particolari in materia di libera prestazione di servizi

Articolo 12

1. Il presente titolo si applica quando un'impresa copre, a partire da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio situato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), in un altro Stato membro, che costituisce lo Stato membro della prestazione di servizi ai sensi del presente titolo.

2. Il presente titolo non si applica alle operazioni, alle imprese e agli organismi cui non si applica la prima direttiva, né ai rischi che devono essere coperti dagli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 4 di tale direttiva.

Il presente titolo non si applica ai contratti di assicurazione che coprono rischi classificati nei seguenti rami del punto A dell'allegato della prima direttiva:

- n. 1:
per quanto concerne gli infortuni sul lavoro,
- n. 10:
esclusa la responsabilità del vettore,
- n. 12:
per quanto concerne i motoscafi e le imbarcazioni che lo Stato membro interessato assoggetta, al momento della notifica della presente direttiva, al regime degli autoveicoli terrestri,
- n. 13:
per quanto concerne la responsabilità civile nucleare e quella relativa ai prodotti farmaceutici,
- n. 9 e n. 13:
per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria per i lavori di costruzioni edili.

Tali esclusioni formeranno oggetto di esame da parte del Consiglio entro e non oltre il 1° luglio 1998.

3. Fino al coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della prima direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare nel suo territorio l'assicurazione malattia con altri rami, in regime di prestazione di servizi.

Articolo 13

La legislazione degli Stati membri prescrive che un'impresa stabilita in uno Stato membro può coprire in detto Stato, in regime di prestazione di servizi, almeno:

- i grandi rischi, quali definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva;
- i rischi diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione.

Articolo 14

L'impresa che intenda effettuare prestazioni di servizi è tenuta ad informare preventivamente le autorità competenti dello Stato membro della sede sociale ed eventualmente dello Stato membro di stabilimento di cui trattasi, precisando lo o gli Stati membri nel cui territorio essa intende effettuare tali prestazioni di servizi e la natura dei rischi che si propone di garantire.

Dette autorità possono richiedere le indicazioni o giustificazioni di cui all'articolo 9 o all'articolo 11 della prima direttiva.

Articolo 15

1. Fatto salvo l'articolo 16, lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende effettuare prestazioni di servizi può far dipendere l'accesso a tale attività da una autorizzazione amministrativa; a tal fine lo Stato membro può esigere che l'impresa:

- a) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che essa dispone per l'insieme delle sue attività del minimo del margine di solvibilità conformemente agli articoli 16 e 17 della prima direttiva e che l'autorizzazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 della prima direttiva, consente all'impresa di svolgere le sue attività al di fuori dello Stato membro di stabilimento;
- b) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, indicante i rami che l'impresa in questione è abilitata a praticare e attestante che tali autorità non formulano obiezioni a che l'impresa eserciti un'attività in prestazione di servizi;
- c) presenti un programma di attività contenente le indicazioni concernenti:
 - la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire nello Stato membro della prestazione dei servizi;
 - le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare;
 - le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;
 - i moduli e gli altri stampati che si propone di utilizzare nelle relazioni con i contraenti assicurati, qualora siano richiesti anche alle imprese stabilite.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi possono esigere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera c) siano loro trasmesse nella lingua ufficiale di tale Stato.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi dispongono di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione dei documenti menzionati al paragrafo 1 per accordare o rifiutare l'autorizzazione in base alla conformità o alla non conformità degli elementi del programma di attività presentato dall'impresa alle disposizioni legislative, amministrative o regolamentari applicabili in tale Stato.

4. Se le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi non si sono pronunciate allo scadere del termine di cui al paragrafo 3, l'autorizzazione si considera rifiutata.

5. La decisione di rifiuto di autorizzazione o di rifiuto del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) deve essere motivata con precisione e notificata all'impresa interessata.

6. Ciascuno Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro il rifiuto di autorizzazione o il rifiuto di concessione del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

Articolo 16

1. Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa intende coprire, in prestazione di servizi, i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, esige che l'impresa:

- a) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro della sede sociale, attestante che essa dispone per l'insieme delle sue attività del margine di solvibilità minimo conformemente agli articoli 16 e 17 della prima direttiva e che l'autorizzazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 della prima direttiva, consente all'impresa di lavorare al di fuori dello Stato membro di stabilimento;
- b) presenti un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, indicante i rami che l'impresa è abilitata a praticare e attestante che dette autorità non sollevano obiezioni a che tale impresa eserciti un'attività in prestazione di servizi;
- c) indichi la natura dei rischi che essa si propone di garantire nello Stato membro della prestazione di servizi.

2. Lo Stato membro istituisce un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi rifiuto di concessione del certificato di cui al paragrafo 1, lettera a) o b).

3. L'impresa può iniziare la sua attività alla data certificata in cui le autorità dello Stato membro di prestazione di servizi sono entrate in possesso dei documenti di cui al paragrafo 1.

4. Il presente articolo si applica anche allorché lo Stato membro sul cui territorio un'impresa intende coprire, in prestazione di servizi, rischi diversi da quelli contemplati all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, non subordina ad un'autorizzazione amministrativa l'accesso a tale attività.

Articolo 17

1. Allorché l'impresa di cui all'articolo 14 intende apportare modifiche alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) o all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), essa presenta tali modifiche alle autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi. L'entrata in vigore di tali modifiche avrà luogo secondo, rispettivamente, l'articolo 15, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafo 3.

2. Allorché l'impresa intende estendere la propria attività a rischi diversi da quelli di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, essa è assoggettata alla procedura prevista agli articoli 14 e 15.

3. Allorché l'impresa intende estendere la propria attività a rischi contemplati dall'articolo 5, lettera d) della prima direttiva oppure dall'articolo 16, paragrafo 4 della presente direttiva, essa è assoggettata alla procedura prevista agli articoli 14 e 16.

Articolo 18

1. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, segnatamente per quanto concerne l'applicazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, dei formulari e degli stampati destinati ad essere utilizzati nelle relazioni con i contraenti assicurati, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale del controllo, a condizione tuttavia che le norme dello Stato membro di stabilimento siano insufficienti per raggiungere il necessario livello di protezione e che le condizioni richieste dallo Stato membro di prestazione di servizi non superino il necessario a tale riguardo.

2. Tuttavia, per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, gli Stati membri non prevedono disposizioni che esigano l'approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa intende utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti assicurati. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali rischi, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che ciò possa costituire per l'impresa una condizione preliminare all'esercizio della sua attività.

3. Per i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

Articolo 19

1. Un'impresa che fornisce prestazioni di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della

prestazione di servizi tutti i documenti richiesti per l'applicazione del presente articolo qualora tale obbligo incomba anche alle imprese ivi stabilite.

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che agisce in regime di prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso Stato che le sono applicabili, esse invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

3. Se l'impresa non adotta disposizioni conformi all'invito di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro della prestazione di servizi ne informano le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Queste adottano tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità dello Stato membro della prestazione di servizi.

Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione di servizi possono anche rivolgersi alle autorità competenti della sede sociale dell'impresa di assicurazione se le prestazioni di servizi sono effettuate da una succursale o da un'agenzia.

4. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di stabilimento — o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato —, l'impresa persiste nel violare le norme giuridiche vigenti nello Stato membro di prestazione di servizi, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, può adottare le misure appropriate per evitare che insorgano altre situazioni irregolari e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa in regime di prestazione di servizi nel suo territorio. Nel caso dei rischi diversi da quelli previsti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva, tali misure comprendono il ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 15. Gli Stati membri si adoperano affinché sul loro territorio sia consentito procedere alle notifiche necessarie per queste misure.

5. Le precedenti disposizioni lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di sanzionare le irregolarità commesse nel loro territorio.

6. Se l'impresa che ha commesso l'infrazione ha uno stabilimento o possiede beni nello Stato membro di prestazione di servizi, le autorità di controllo di quest'ultimo possono, conformemente alla legislazione nazionale, applicare le sanzioni amministrative previste per tale infrazione nei confronti di detto stabilimento o di detti beni.

7. Qualsiasi misura adottata nel quadro dei paragrafi da 2 a 6 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata. Ciascuna di tali misure può essere impugnata mediante ricorso giurisdizionale nello Stato membro che le ha adottate.

8. Qualora siano state prese misure nell'ambito dell'articolo 20 della prima direttiva, le autorità competenti dello

Stato membro di prestazione di servizio ne sono informate dalle autorità che hanno adottato tali misure e adottano a loro volta, quando si tratta di provvedimenti emanati a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 3, le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

In caso di revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 22 della prima direttiva, le autorità dello Stato membro di prestazione di servizi vengono informate e prendono le misure appropriate per impedire l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dello stabilimento in questione in regime di prestazione di servizi nel territorio di tale Stato membro.

9. Ogni due anni la Commissione sottopone al Consiglio una relazione indicante brevemente il numero e il tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, sono state notificate decisioni di rifiuto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 15 o sono state adottate misure ai sensi del paragrafo 4. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendo i dati necessari alla stesura della relazione.

Articolo 20

In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti da un contratto stipulato in regime di prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

Articolo 21

1. Quando un'assicurazione è presentata in regime di prestazione di servizi, il contraente assicurato, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato dello Stato membro in cui è stabilita la sede sociale, l'agenzia o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.

Se al contraente assicurato vengono forniti dei documenti, l'informazione di cui al comma precedente vi deve figurare.

Gli obblighi prescritti dai primi due commi non riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva.

2. Sul contratto o altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente assicurato, deve essere indicato l'indirizzo dello stabilimento che concede la copertura nonché quello della sede sociale.

Articolo 22

1. Ogni stabilimento deve comunicare alla sua autorità di controllo, per le operazioni effettuate in regime di prestazio-

ne di servizi, l'importo dei premi emessi, senza detrazione di riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per gruppi di rami. I gruppi di rami sono così definiti:

- infortuni e malattia (1 e 2);
- incendio e altri danni ai beni (8 e 9);
- assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12);
- RC generale (13);
- credito e cauzione (14 e 15);
- altri rami (16, 17 e 18).

L'autorità di controllo di ciascuno Stato membro comunica queste indicazioni alle autorità di controllo di ciascuno degli Stati membri di prestazione di servizi.

2. Quando per le operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma uno stabilimento riscuote, in un determinato Stato membro, un volume di premi, senza detrazione di riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, esso deve tenere per detto Stato membro di prestazioni di servizi e per ogni gruppo di rami un conto tecnico di gestione contenente le voci previste dall'allegato 2A o 2B.

Tuttavia, quando per le operazioni di cui al paragrafo 1, primo comma un'impresa riscuote nell'insieme dei suoi stabilimenti situati in uno Stato membro un volume di premi, senza detrazione di riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale che in futuro venga redatto un conto tecnico di gestione per le operazioni effettuate da ciascuno di tali stabilimenti nel paese della prestazione.

L'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento comunica il conto tecnico di gestione di cui al primo o al secondo comma del presente paragrafo all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Articolo 23

1. Quando la prestazione di servizi è soggetta alla concessione di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi, l'importo delle riserve tecniche inerenti ai contratti in questione è determinato, in attesa di successiva armonizzazione, sotto il controllo di detto Stato membro secondo le norme da esso stabilite o, in mancanza di norme, secondo la prassi in uso di detto Stato. La costituzione di queste riserve con attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di detti attivi si effettuano sotto il controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, secondo le norme o la prassi in esso vigenti.

2. In ogni altro caso, la determinazione dell'importo delle riserve tecniche, nonché la costituzione in contropartita delle medesime di attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi sono effettuate sotto il controllo dello Stato

membro di stabilimento secondo le norme o la prassi in esso vigenti.

3. Lo Stato membro di stabilimento vigila affinché le riserve tecniche inerenti all'insieme dei contratti che l'impresa stipula attraverso lo stabilimento in questione siano sufficienti e abbiano come contropartita attivi equivalenti e congrui.

4. Nel caso contemplato dal paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento e lo Stato membro di prestazione di servizi si scambiano tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni conformemente ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 24

La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti in regime di prestazione di servizi nel loro territorio l'obbligo di essere affiliate e di partecipare, alle stesse condizioni applicabili alle imprese stabilite, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.

Articolo 25

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d) e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione di perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino, e per l'applicazione del presente articolo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, sono un rischio localizzato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 7 non incide sul regime fiscale applicabile.

Fatta salva una successiva armonizzazione ciascuno Stato membro applica alle imprese che forniscono servizi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.

Articolo 26

1. I rischi che possono essere coperti in coassicurazione comunitaria ai sensi della direttiva 78/473/CEE, sono quelli definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva.

2. Le disposizioni previste dalla presente direttiva per i rischi definiti all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva sono applicabili al coassicuratore delegatario.

sensi della direttiva 78/473/CEE, sono quelli che eccedono i valori limite di cui al paragrafo 1, punto iii) del presente articolo.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie

Articolo 27

1. La Grecia, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo beneficiano delle seguenti disposizioni transitorie:

- i) fino al 31 dicembre 1992, tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui all'articolo 5, lettera d) della prima direttiva;
- ii) dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punti i) e ii) della prima direttiva; per i rischi di cui al punto iii) di detto articolo tali Stati membri fissano i limiti da applicare;
- iii) *Spagna*
 - dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, si applicano i limiti della prima tappa fissati all'articolo 5, lettera d), punto iii) della prima direttiva;
 - dal 1° gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa.

Portogallo, Irlanda e Grecia

- dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998, si applicano i limiti della prima tappa fissati all'articolo 5, lettera d), punto iii) della prima direttiva;
- dal 1° gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa.

La deroga accordata a decorrere dal 1° gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri che beneficiano delle disposizioni transitorie.

2. Fino al 31 dicembre 1994, ai rischi situati nei quattro Stati membri di cui al presente articolo non si applica l'articolo 26, paragrafo 1. Per i periodi transitori dal 1° gennaio 1995, i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), punto iii) della prima direttiva, situati in questi Stati membri e che potrebbero essere coperti in coassicurazione comunitaria ai

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 28

La Commissione e le competenti autorità degli Stati membri collaborano strettamente per agevolare il controllo dell'assicurazione diretta all'interno della Comunità.

Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, segnatamente delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constata un trasferimento anormale dell'attività di assicurazione a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia del territorio.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.

Articolo 29

La Commissione trasmette al Consiglio periodicamente, e per la prima volta il 1° luglio 1993, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi.

Articolo 30

Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'ECU, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno dell'ottobre precedente per il quale siano disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete della Comunità.

L'articolo 2 della direttiva 76/580/CEE⁽¹⁾ si applica soltanto agli articoli 3, 16 e 17 della prima direttiva.

Articolo 31

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 13. 7. 1976, pag. 13.

revisione di tutti gli importi espressi in ECU nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria registrata nella Comunità.

Articolo 32

Gli Stati membri modificano le disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva nel termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica ⁽¹⁾ e ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni modificate in conformità del primo comma sono applicate nel termine di ventiquattro mesi dalla notifica della presente direttiva.

Articolo 33

Dal momento della notifica della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle dispo-

zioni fondamentali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 34

Gli allegati sono parte integrante della presente direttiva.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

⁽¹⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 30 giugno 1988.

ALLEGATO 1

NORME RELATIVE ALLA CONGRUENZA

Le seguenti norme stabiliscono la valuta in cui sono esigibili gli impegni dell'assicuratore:

1. Quando le garanzie di un contratto sono espresse in una determinata valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta.
2. Quando le garanzie di un contratto non sono espresse in alcuna valuta, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili nella valuta del paese in cui il rischio è situato. L'assicuratore può tuttavia scegliere la valuta in cui è espresso il premio se tale scelta è giustificabile.
Ciò si verifica se fin dalla sottoscrizione del contratto è probabile il rimborso del sinistro non nella valuta del paese in cui il rischio è situato, ma nella valuta in cui è espresso il premio.
3. Gli Stati membri possono autorizzare l'assicuratore a considerare che la valuta in cui deve versare la garanzia sia quella che utilizzerà secondo l'esperienza acquisita o, mancando tale esperienza, la valuta del paese in cui detto assicuratore è stabilito:
 - per i contratti che coprono i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (solo RC dei produttori),
 - e per i contratti che coprono i rischi classificati in altri rami, quando, secondo la natura del rischio, le garanzie devono essere versate in una valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti.
4. Quando un sinistro è dichiarato all'assicuratore e le prestazioni sono pagabili in una determinata valuta diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in detta valuta, in particolare quella in cui l'indennizzo da pagarsi da parte dell'assicuratore è stato fissato da una sentenza del tribunale o da un accordo tra l'assicuratore e l'assicurato.
5. Quando un sinistro è stimato in una valuta previamente nota all'assicuratore, ma diversa da quella risultante dall'applicazione delle modalità precedenti, gli assicuratori possono considerare i loro impegni esigibili in tale valuta.
6. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese a non costituire le riserve tecniche con attivi congrui se dall'applicazione delle modalità precedenti risulta che l'impresa — sede o succursale — dovrebbe disporre, per soddisfare il principio della congruenza, di attivi in una moneta per un importo non superiore al 7 % degli attivi esistenti in altre monete.

Tuttavia:

- a) per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, tale importo non può superare:
 - 1 milione di ECU durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1992,
 - 2 milioni di ECU per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1998;
- b) per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, tale importo non può superare 2 milioni di ECU durante un periodo che termina il 31 dicembre 1996.

A decorrere dalla fine dei periodi transitori definiti alle lettere a) e b), per queste monete si applica il regime generale, salvo decisione contraria del Consiglio.

7. Gli Stati membri possono non esigere dalle imprese — sede sociale o succursale — l'applicazione del principio della congruenza quando gli impegni sono esigibili in una moneta diversa da quella di uno Stato membro della Comunità, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se la stessa è soggetta a restrizioni di trasferimento o infine se tale valuta non è adatta, per motivi analoghi, a coprire le riserve tecniche.
8. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese — sede o succursale — a non coprire con attivi congrui un importo pari al 20 % al massimo dei loro impegni in una determinata valuta.

Tuttavia la totalità degli attivi in tutte le valute considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni in tutte le valute considerate insieme.

9. Ciascuno Stato membro può prevedere che se, in virtù delle disposizioni che precedono, a un impegno devono corrispondere attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, tale requisito si considera soddisfatto anche con attivi espressi in ECU fino a concorrenza del 50%.

*ALLEGATO 2A***CONTO TECNICO DI GESTIONE**

1. Totale dei premi lordi riscossi
 2. Onere totale dei danni
 3. Spese di provvigione
 4. Risultato tecnico lordo
-

*ALLEGATO 2B***CONTO TECNICO DI GESTIONE**

1. Premi lordi dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso
 2. Danno lordo subito nel corso dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso (compresa la riserva per sinistri dopo il termine dell'esercizio)
 3. Spese di provvigione
 4. Risultato tecnico lordo
-